

CONVENZIONE

tipo tra SSA e Associazione Specialistica maggiormente rappresentativa

La **Scuola Superiore dell'Avvocatura**, Fondazione del Consiglio Nazionale Forense (di seguito "SSA"), con sede in Roma, Piazza dell'Orologio n. 3, in persona del Vice Presidente Prof. Avv. Salvatore Sica,

e

L'**Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti** (di seguito "UNAA"), con sede in Roma, via Giovanni Amendola n. 46 (00185), in persona del legale rappresentante pro tempore avv. Umberto Fantigrossi,

Premessa

a) visti gli artt. 9 e 29, comma 1, lett. e) della legge 31 dicembre 2012 n. 247, recante ***Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense***, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 18-1-2013 n. 15;

b) visto l'inserimento dell'UNAA nell'elenco delle associazioni forensi maggiormente rappresentative ex art. 5, comma 3, lett. b) del regolamento 11 aprile 2013 n. 1, recante ***Norme per l'istituzione e le modalità di tenuta dell'elenco delle associazioni forensi specialistiche maggiormente rappresentative***;

c) visti gli artt. 6, 7 e 14 del Regolamento emanato con decreto ministeriale 12 agosto 2015 n. 144, che disciplina le modalità per il conseguimento ed il mantenimento del titolo di Avvocato specialista pubblicato il 15 settembre 2015 in G.U. n. 214, e considerato che il citato art. 7 prevede che il Consiglio Nazionale Forense (di seguito anche "C.N.F.") possa promuovere l'organizzazione di corsi per l'acquisizione del titolo di Avvocato specialista, stipulando apposite convenzioni d'intesa con le Associazioni Specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'art. 35, comma 1, lett. s) della legge 31 dicembre 2012 n. 247;

d) visto in particolare l'art. 14 del Regolamento che riconosce validità, ai fini del conseguimento del titolo di specialista, ai corsi biennali di alta formazione specialistica organizzati dalle Associazioni Specialistiche maggiormente rappresentative di cui all'art. 35, comma 1, lett. s), della legge 31 dicembre 2012 n. 247, in conformità ai criteri previsti dall'art. 7, comma 12 del medesimo regolamento;

e) considerata l'attuale inoperatività del decreto in seguito alla sentenza pronunciata dal Consiglio di Stato, pubblicata in data 28 novembre 2017, n. 5575 (sui ricorsi in appello nn. 8715/2016, 8716/2016, 8717/ 2016 e 8740/ 2016, rispettivamente avverso le

sentenze pronunciate dal Tar Lazio nn. 4427, 4424, 4428 e 4426 depositate il 14 aprile 2016) con le quali è stata dichiarata, tra il resto, l'illegittimità dell'art. 3, comma 1, dalla lett. a) alla lett. t) riferite ai settori di specializzazione per le modalità con le quali sono stati individuati;

f) ritenuto che detta inoperatività del decreto ministeriale comporti una sostanziale mancata applicazione del regime di conferimento del titolo di specialista e l'iscrizione al relativo albo/elenco previsto dalla L. 247/2012;

g) ritenuto che, a prescindere dalla costituzione di un elenco di settori di specializzazione definiti dal Ministero, l'acquisizione di specifiche e altamente qualificate competenze professionali in specifiche aree del diritto costituisce un'opportunità di crescita professionale e personale per tutti gli interessati, rilevante, tra l'altro, sul piano della formazione continua;

h) considerata l'attività di alta formazione svolta dall'UNAA nell'ambito del Diritto Amministrativo e Diritto Processuale Amministrativo (e le materie connesse ed in un certo senso ricomprese, quali il Governo del territorio e la tutela di ambiente, paesaggio e beni culturali, la disciplina dei contratti pubblici, la tutela della concorrenza, collegata sia alla disciplina dei contratti pubblici, sia alle attività regolatorie e sanzionatorie delle Autorità Amministrative Indipendenti ed altri ambiti connessi) attestata dalla documentazione inviata per il riconoscimento come associazione specialistica da parte del CNF;

i) considerato che l'UNAA e il Consiglio Nazionale Forense hanno stipulato in data 4 maggio 2017 un Protocollo d'Intesa con il quale il Consiglio Nazionale Forense riconosce all'attività di formazione e aggiornamento dell'UNAA in materia di diritto amministrativo valenza scientifica, nonché congruenza e coerenza con il Regolamento, attribuendo alla stessa UNAA il potere di accreditare i propri eventi formativi e quelli organizzati dalle Camere ed Associazioni ad essa aderenti in materia di diritto amministrativo, determinandone altresì i crediti formativi secondo le indicazioni dell'art. 20 e con i criteri di cui all'art. 21 del Regolamento;

j) considerato che l'UNAA si ripromette di stipulare con alcuni Dipartimenti di primaria rilevanza nazionale, convenzioni per l'organizzazione di corsi di specializzazione in area amministrativistica (intesa come l'area che comprende il Diritto Amministrativo, il Diritto Processuale Amministrativo e gli ambiti connessi) e per le finalità di cui alla legge di riforma forense ed al Regolamento ministeriale sulle specializzazioni;

k) considerato che è volontà delle parti avviare, in condivisione progettuale, o

proseguire nell'organizzazione e gestione di corsi di alta formazione conformi ai requisiti previsti nel regolamento ministeriale e finalizzati a conseguire un attestato di frequenza che produca gli effetti di cui all'art. 14 del DM 144/2016;

l) vista la delibera del predetto Consiglio Nazionale Forense assunta nella seduta amministrativa plenaria del 16 dicembre 2016, con la quale il C.N.F. ha delegato la SSA a stipulare convenzioni con le Associazioni Specialistiche per l'organizzazione di corsi di alta formazione, specificando che il C.N.F. prenderà in considerazione l'attestato di frequenza ai predetti corsi ai fini dell'iscrizione all'albo/elenco degli specialisti allorché sarà costituito, compatibilmente con il quadro normativo e giurisprudenziale vigente; ciò premesso stipulano la presente

CONVENZIONE

- 1) La SSA, su delega del C.N.F., promuove di concerto con l'UNAA l'organizzazione di Corsi di Alta Formazione nelle discipline di competenza dell'UNAA, finalizzati all'acquisizione di specifiche e altamente qualificate competenze in area amministrativistica (come sopra delineata), con la collaborazione dei Dipartimenti già convenzionati o da convenzionare con l'UNAA, nello spirito delle norme di legge e regolamentari e con le modalità ivi previste.
- 2) A tal fine si conviene che l'organizzazione e gestione dei corsi verrà attuata con le procedure, gli organismi ed i principi descritti nella L. n. 247 del 2012 e nel D.M. n. 144/2015, attraverso un costante confronto e coordinamento tra l'UNAA, la SSA e i Dipartimenti convenzionati, al fine di assicurare le migliori modalità ed il concreto raggiungimento delle finalità della norma.
- 3) I corsi saranno quindi gestiti attraverso un Comitato Scientifico e un Comitato di Gestione, nella composizione prevista dal D.M. 12 agosto 2015 n. 144 e successive eventuali integrazioni e modifiche, che svolgeranno i compiti rispettivamente per ciascuno di tali organismi previsti dal regolamento ministeriale.
- 4) L'attestato di frequenza dei corsi come sopra organizzati non costituisce titolo automatico per l'iscrizione ad uno degli albi/elenchi di specialisti, allorché verranno istituiti, fermo quanto precisato al punto l) della Premessa.
- 5) La SSA e l'UNAA, al fine di garantire la miglior qualificazione ai fruitori e l'uniformità del percorso formativo, si impegnano reciprocamente ad organizzare corsi esclusivamente in ambito nazionale, favorendo l'accesso anche tramite lezioni

in videoconferenza.

- 6) Ogni comunicazione tra le parti potrà essere scambiata attraverso gli indirizzi di posta elettronica delle rispettive segreterie.
- 7) La presente Convenzione ha durata indeterminata, salva la facoltà per ciascuna parte di recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, anche telematica, all'altra e fermo il rispetto della scadenza del biennio in corso.

Roma, _____ 2019

Scuola Superiore dell'Avvocatura

Il vice Presidente

Prof. Avv. Salvatore Sica

Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti

Il legale rappresentante

Avv. Umberto Fantigrossi